

Focus sugli enti tipici del terzo settore

ENTI TIPICI ED ENTI ATIPICI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

La distinzione tra enti TIPICI ed enti ATIPICI è effettuata dalla Relazione allo schema di decreto legislativo contenente il Codice del Terzo settore.

Agli ENTI TIPICI, destinatari di specifica disciplina civilistica, è dedicato il titolo **V** del Codice, diviso in 6 capi:

1. Organizzazioni di Volontariato
2. Associazioni di Promozione Sociale
3. Enti filantropici
4. Impresa Sociale
5. Reti associative
6. Società di mutuo soccorso



ODV E APS A CONFRONTO

	ORGANIZZAZIONI I VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Forma giuridica	Associazione (con O senza personalit giuridica)	Associazione (con O senza personalit giuridica)
Numero minimo dei soci	Almeno sette persone fisiche O tre organizzazioni di volontariato	Associazione (con O senza personalit giuridica)
Ammissibilit� come soci	Almeno sette persone fisiche O tre organizzazioni di volontariato	L'atto costitutivo pu prevedere l'ammissione di altri ETS O enti senza scopo di lucro, A condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS
Denominazione sociale	Deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV	Deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS
Attivit�	Una o pi di quelle di cui all'art. 5 del codice	Una o pi di quelle di cui all'art. 5 del codice
Destinatari	Prevalentemente terzi	Associati, loro familiari o terzi (quindi potenzialmente anche prevalentemente terzi)
Risorse umane	Possono assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attivit svolta	Avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (non volontari), quando necessario per lo svolgimento delle attivit ex art. 5 e al perseguimento delle finalit

ODV e APS a confronto

	ORGANIZZAZIONI I VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Rapporto lavoratori Volontari	Il n. Dei lavoratori non pu essere superiore al 50% del n. Dei volontari	Il n. Dei lavoratori non pu essere superiore al 50% del n. Dei volontari o al 5% del n. Degli associati
Corrispettivi per l'attività resa ex art. 5	Possono ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	Nessun limite speciale (salvo rispettare i limiti ex art. 79 segg. CTS per essere enti non commerciali e godere delle relative agevolazioni)
Risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento delle attività	Possono trarle da fonti diverse quali : quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivit di raccolta fondi nonch attivit diverse di cui all'articolo 6	Pur non essendo precisato anche le APS dovrebbero poter trarre le risorse economiche dalle stesse fonti diverse previste per le OdV
Cariche sociali	tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle OdV associate	ai sensi dell'art. 26, comma 2, CTS, "La maggioranza degli amministratori scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati"
Eventuali emolumenti ai componenti degli organi sociali	Non pu essere loro attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate lo svolgimento della funzione(salvo art. 30 per organo di controllo)	Ad amministratori e sindaci possono essere resi compensi proporzionati all'attivita svolta, alle responsabilit assunte e alle specifiche competenze (comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi settori)

ENTI FILANTROPICI

Gli enti filantropici sono **enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.**

Formalmente gli enti filantropici costituiscono una nuova tipologia di ente. Nella prassi si tratta di enti già diffusi sotto forma di fondazioni di comunità, fondazioni erogative, associazioni di raccolta fondi per la ricerca etc.

ENTI FILANTROPICI

Risorse economiche

1. Contributi pubblici e privati;
2. Donazioni e lasciti testamentari;
3. Rendite patrimoniali;
4. Attività di raccolta fondi.

L'atto costitutivo indica i principi ai quali attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore



Bilancio Sociale

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche

IMPRESA SOCIALE

L'impresa sociale è disciplinata da autonomo decreto ma è al contempo un ETS tipico, iscritto di diritto nell'apposita sezione del RUNTS (l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel runts), per tanto ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme del CTS e, per quanto non disciplinato, le norme del C.C.

RETI ASSOCIATIVE

Sono associazioni di secondo livello, riconosciute o meno, di rilevanza locale e nazionale

REQUISITI MINIMI		
100 ETS o 20 Fondazioni TS (LOCALI)	500 ETS o 100 Fondazioni TS (NAZIONALI)	100.000 associati (EQUIPARATE ALLE NAZIONALI)
Sedi legali in 5 Regioni (o province autonome)	Sedi legali in 10 Regioni	Sedi legali in 10 Regioni

RETI ASSOCIATIVE

Funzioni e organizzazione delle reti associative

- Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:
 - a) monitoraggio dell' attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
 - b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
- Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.
- Particolari deroghe al principio di democraticità in materia di voto e deleghe in assemblea

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Modifiche e integrazioni alla disciplina

1. non si applica l'obbligo di versamento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali (previsto dalla legge n. 59/1992 sulle società cooperative);
2. non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi (in deroga alla legge n. 221 del 2012).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. n.179 del 2-8-2017)



ORIENTAMENTI MINISTERIALI

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

In apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro <https://bit.ly/3mmvy48> sono disponibili le circolari e le risposte ai quesiti formulati in materia di Enti del Terzo Settore.



Roma

Via Virgilio n. 18 00196 Roma

roma@gslex.net

+ 39 06.79250166

+ 39 06.79250167

Milano

Via Bigli, 15/A 20121 Milano

milano@gslex.net

+ 39 02.76340611

+ 39 02.87250432